

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 05/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La parte ricorrente, titolare di conto corrente intrattenuto presso l'intermediario convenuto, contesta l'intervenuto addebito sul conto di interessi anatocistici ed usurari, nonché di commissioni illegittimamente applicate.

In particolare, con reclami del 19 marzo e del 24 maggio 2014, entrambi negativamente riscontrati dall'intermediario, e con successivo ricorso del 9 settembre 2014, la parte ricorrente osserva quanto segue:

- di essere titolare di un conto corrente intrattenuto con l'intermediario convenuto sul quale, da verifiche contabili eseguite, nel periodo intercorrente tra il 2002 ed il 2013 risultano essere stati applicati «*interessi anatocistici, tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed ulteriori vari oneri, illegittimi e privi di qualsivoglia fondamento causale, per un totale di euro 31.969,12*» come risulta dalla perizia allegata al ricorso;
- che, in particolare, la commissione di massimo scoperto, va computata nel calcolo del tasso effettivo globale praticato, essendo un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui

l'intermediario finanziario di sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente».

Sulla base di quanto sopra, la parte ricorrente chiede all'ABF il rimborso dell'ammontare di euro 31.969,12.

In uno con il ricorso, la parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all. 1 perizia su conto corrente oggetto del ricorso del 14 gennaio 2014; all. 2 reclamo del 19 marzo 2014; all. 3 replica dell'intermediario del 5 maggio 2014; all. 4 reclamo del 24 maggio 2014; all. 5 replica dell'intermediario del 1° luglio 2014.

L'intermediario ha depositato le controdeduzioni il 20 ottobre 2014 osservando, in via preliminare, *“l'incompetenza ratione temporis dell'ABF”*, in quanto le contestazioni di parte ricorrente partono dall'anno 2002. Osserva altresì che la richiesta della parte ricorrente mirerebbe all'ottenimento da parte dell'ABF *“di una attività di tipo consulenziale, quale la verifica della correttezza del conteggi prodotti e la loro rielaborazione, che è del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni dei Collegi arbitrali”*. Nel merito, osserva quanto segue:

- di intrattenere, a decorrere dall'aprile 1998, un rapporto di conto corrente con la parte ricorrente, che ha usufruito, nel corso degli anni, di aperture di credito periodicamente rinnovate;
- di aver trimestralmente contabilizzato tanto gli interessi debitori quanto gli interessi creditori maturati sul conto corrente in questione per tutto il periodo successivo al 1° gennaio 2009, e ciò in conformità all'art. 120, 2° comma, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e di aver dunque proceduto in piena conformità alla legge ed alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000;
- di non aver riscontrato criticità in merito al preteso superamento del tasso soglia per tutto il periodo compreso tra il 2009 ed il 2013 avendo rispettato le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi di Banca d'Italia pro tempore vigenti;
- di contestare l'assunto della parte ricorrente (nonché i coerenti criteri applicati nella perizia prodotta dalla ricorrente sub all. 1) secondo cui nel calcolo del TEG dovrebbe conteggiarsi anche la Commissione di Massimo Scoperto, affermazione in contrasto con il metodo Banca d'Italia per il rilevamento dei tassi effettivi globali medi (“TEGM”) al fine della determinazione della soglia usuraria.

Sulla base di quanto sopra, l'intermediario chiede di dichiararsi il ricorso inammissibile o, in ogni caso, infondato.

In uno con le controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha depositato in atti la seguente documentazione: all. 1. Copia contratti sottoscritti dalla ricorrente; all. 2 estratti conto e tabella calcoli.

## DIRITTO

La richiesta della ricorrente è volta ad ottenere il rimborso di specifiche voci addebitate in conto corrente dall'intermediario convenuto dal 2002 al 2013. In particolare, le voci contestate trovano menzione nel ricorso medesimo e, quindi, migliore specificazione nella perizia depositata sub all. 1 dalla parte ricorrente. In conformità al contenuto del ricorso, la contestazione inerisce, dunque, l'applicazione di (i) interessi anatocistici; (ii) tassi ultralegali; (iii) commissioni di massimo scoperto; (iv) ulteriori e vari oneri. Tramite la perizia prodotta sub all. 1, la ricorrente, nella tabella allegata, individua poi le voci oggetto di contestazione ivi indicando gli *“interessi debitori, la CMS, le Spese”* al fine di argomentare sul dedotto superamento, da parte dell'intermediario, del tasso soglia: il tutto a decorrere dal 2002.

Preliminarmente il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza temporale a valutare la domanda in relazione a fatti riferibili al periodo ricompreso tra il 2002 e il 31 dicembre



2008. Come da ultimo ribadito nella decisione di questo Collegio n. 5532/2014 *“la norma della Sez. I, § 4, 2° alinea Reg. ABF, che esclude la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 01/01/2009 vada intesa nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dal Reg. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorra aver riguardo al petitum onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale)”*. Ora, nella specie, il ricorrente contesta che gli addebiti contestati si sarebbero ripetuti sia prima che dopo il predetto limite. Ne consegue che il *petitum*, non afferendo ad un vizio genetico del rapporto, bensì ad un comportamento tenuto anche successivamente alla data del 1 gennaio 2009, ricade, limitatamente agli effetti prodotti a partire da tale data, nella competenza *ratione temporis* dell’Arbitro. Il perimetro di valutazione di questo Arbitro non può dunque estendersi al di là degli addebiti effettuati in data successiva al 01/01/2009.

Quanto alla domanda riferita ai fatti, e dunque agli addebiti successivi all’ 01/01/2009, si deve osservare come la perizia prodotta, limitandosi ad indicare una tabella riportante l’esito dei calcoli volti a valorizzare le voci di costo ritenute funzionali al calcolo del TEG (sia quelle relative alla valorizzazione dell’anatocismo, sia quelle inerenti la valorizzazione della Commissione di Massimo Scoperto, sia quelle inerenti la valorizzazione degli interessi negativi applicati), ma omettendo di indicare i criteri di calcolo applicati in base ai quali si pervenirebbe al risultato così descritto, nonché i criteri di raccordo fra i numeri contenuti negli estratti conto bancari del conto corrente in esame e quelli riportati nella tabella sopra menzionati, non sia idonea né a qualificare la domanda né a costituire prova dei fatti (cioè dei numeri e delle causali) che verrebbero posti a fondamento della domanda medesima. E ciò, sia con riferimento alla domanda volta ad eccepire l’applicazione di interessi anatocistici, sia quella volta a far valere pretesi tassi ultralegali, sia quella volta a contestare l’applicazione di non meglio identificati *“ulteriori e vari oneri”*. Per tale motivo, tali richieste della parte ricorrente, non possono essere oggetto di accoglimento.

Residua dunque l’esame della pretesa illegittimità degli addebiti riferiti alla Commissione di Massimo Scoperto. Al riguardo osserva il Collegio come dall’esame degli estratti conto prodotti dall’intermediario risultino addebiti a tale titolo per i primi due trimestri dell’anno 2009 (in particolare, nell’estratto conto al 31 marzo 2009 viene esposto l’ammontare a tale titolo di euro 187,29 e nell’estratto conto al 30 giugno 2009 viene esposto l’ammontare a tale titolo di euro 97,09, cfr. all. 2 intermediario, per un totale di euro 284,38). A fronte della contestata legittimità dell’addebito della CMS, l’intermediario ha prodotto il solo contratto di conto corrente del 7 aprile 1998 sottoscritto con la ricorrente nel quale la suddetta commissione viene individuata con la sola indicazione della percentuale dello 0,7500 senza alcuna specificazione sui criteri applicativi di tale percentuale. Al riguardo questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare la nullità, per indeterminabilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., della *“clausola che preveda la Commissione di Massimo Scoperto senza nulla indicare in ordine ai termini ed alle modalità di sua applicazione. Tale modalità rappresentativa, infatti, non consente di chiarire se per “massimo scoperto” si debba intendere il debito massimo che il conto corrente avrebbe raggiunto, anche in un solo giorno o, piuttosto, quello che si sarebbe prolungato per un periodo di tempo determinato, ovvero se tale debito dovesse essere calcolato sull’importo complessivo degli utilizzi effettuati”* (Decisione N. 3699/2012). Alla luce di quanto sopra la domanda proposta dalla parte ricorrente volta ad eccepire la illegittimità degli addebiti riferiti alla Commissione di Massimo Scoperto deve trovare accoglimento, in considerazione della nullità della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

clausola che la prevedeva per indeterminatezza dell'oggetto, disponendo il Collegio che l'intermediario rimborsi gli addebiti eseguiti a tale titolo nel primo e nel secondo trimestre del 2009, corrispondendo alla parte ricorrente la somma di euro 284,38.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità e accoglie parzialmente la parte residua del ricorso disponendo che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 284,38.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA